

Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese

(98/C 384/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Introduzione

1. Il 1° dicembre 1997, dopo un ampio dibattito sulla necessità di un'azione coordinata a livello comunitario per lottare contro la concorrenza fiscale dannosa, il Consiglio dei ministri dell'Economia e delle Finanze ha adottato una serie di conclusioni e ha espresso il proprio accordo in merito ad una risoluzione su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (in prosieguo: «codice di condotta») ⁽¹⁾. In tale occasione la Commissione si è impegnata ad elaborare gli opportuni orientamenti per l'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato alle misure di tassazione diretta delle imprese ed a «perseguire una rigorosa applicazione delle norme relative agli aiuti in questione». Il codice di condotta è volto a migliorare la trasparenza nel settore fiscale attraverso un sistema di scambio di informazioni tra Stati membri e di valutazione delle misure fiscali che potrebbero rientrare nel suo campo di applicazione. Anche le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato, con il loro meccanismo specifico, contribuiranno alla lotta contro la concorrenza fiscale dannosa.
2. L'impegno della Commissione in merito agli aiuti di Stato di carattere fiscale fa parte di un obiettivo più ampio, che è quello di chiarire e di rafforzare l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in modo da ridurre le distorsioni della concorrenza nel mercato unico. Il principio dell'incompatibilità con il mercato comune e le relative deroghe, previsti da tali norme, si applicano agli aiuti «sotto qualsiasi forma», comprese determinate misure fiscali. Nel caso delle misure fiscali sono tuttavia necessari alcuni chiarimenti — che la presente comunicazione intende fornire — per stabilire se e quando esse debbano essere considerate aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Si tratta di chiarimenti particolarmente importanti tenuto conto del fatto che la qualificazione come aiuti di Stato comporta l'obbligo di rispettare precise procedure e delle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle procedure stesse da parte degli Stati membri.
3. Dopo il completamento del mercato unico e la liberalizzazione dei movimenti di capitali, è risultato necessario esaminare anche gli effetti specifici degli aiuti concessi sotto forma fiscale e precisarne le conseguenze dal punto di vista dell'esame della loro compatibilità con il mercato comune ⁽²⁾. La realizzazione dell'Unione economica e monetaria e i conseguenti impegni di risanamento dei bilanci nazionali rendono più che mai essenziale un controllo rigoroso degli aiuti di Stato in tutte le loro forme. Tale contesto impone inoltre di tener conto, nell'interesse comune, delle notevoli ripercussioni che possono avere determinati aiuti fiscali per il gettito degli altri Stati membri.
4. Oltre a perseguire l'obiettivo di garantire la chiarezza e la prevedibilità delle decisioni della Commissione, la presente comunicazione è volta ad assicurare la coerenza e la parità di trattamento tra Stati membri. La Commissione intende, come sottolineato nel codice di condotta, esaminare o riesaminare caso per caso, sulla base della presente comunicazione, i regimi fiscali in vigore negli Stati membri.

A. I mezzi di azione comunitari

5. Il trattato conferisce alla Comunità il potere di adottare misure volte ad eliminare vari tipi di distorsione che ostacolano il buon funzionamento del mercato comune. È di conseguenza essenziale distinguere tra i diversi tipi di distorsione.
6. Alcune misure fiscali di carattere generale possono ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Per tali misure, il trattato prevede, da un lato, la possibilità di armonizzare le disposizioni in materia fiscale degli Stati membri, sulla base dell'articolo 100 (direttive del Consiglio adottate all'unanimità). D'altro lato, alcune disparità tra le disposizioni generali già in vigore o previste negli Stati membri interessati possono falsare la concorrenza e provocare distorsioni che devono essere eliminate, sulla base degli articoli 101 e 102 (consultazione degli Stati membri da parte della Commissione; se necessario, direttive del Consiglio adottate a maggioranza qualificata).

⁽¹⁾ GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. Piano d'azione per il mercato unico, CSE(97) 1 def. del 4 giugno 1997, Obiettivo strategico 2, Azione 1.

7. Alle distorsioni della concorrenza che derivano dagli aiuti di Stato si applica un sistema di autorizzazione preventiva da parte della Commissione, soggetto al controllo degli organi giurisdizionali comunitari. Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, gli aiuti di Stato devono in effetti essere notificati alla Commissione. Gli Stati membri non possono dare esecuzione alle misure progettate prima che la Commissione le abbia approvate. La Commissione esamina la compatibilità degli aiuti non in funzione delle forme che essi possono assumere, ma in funzione dei loro effetti e può decidere che lo Stato membro deve modificare o sopprimere gli aiuti di cui essa abbia constatato l'incompatibilità con il mercato comune. Qualora le misure in questione siano già state poste in esecuzione, in violazione delle norme procedurali, la loro soppressione implica, in linea di principio, che lo Stato membro debba recuperare gli aiuti dal beneficiario o dai beneficiari.

B. Applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE alle misure fiscali

8. L'articolo 92, paragrafo 1 stabilisce che «... sono incompatibili con il mercato comune, nella misure in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Per l'applicazione delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, la natura fiscale di una misura è irrilevante, poiché l'articolo 92 si applica agli aiuti «sotto qualsiasi forma». Per essere qualificata come aiuto ai sensi dell'articolo 92, una misura deve rispondere ai criteri illustrati qui di seguito.

9. Innanzitutto, la misura deve conferire ai beneficiari un vantaggio che alleggerisca gli oneri normalmente gravanti sul loro bilancio. Tale vantaggio può risultare da una riduzione dell'onere fiscale dell'impresa, sotto varie forme tra cui:

- una riduzione della base imponibile (deduzione derogatoria, ammortamento straordinario o accelerato, iscrizione di riserve in bilancio ...);
- una riduzione totale o parziale dell'ammontare dell'imposta (esenzione, credito d'imposta ...);
- un differimento oppure un annullamento, o anche una rinegoziazione eccezionale del debito fiscale.

10. In secondo luogo, il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali. Una perdita di gettito fiscale è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale. Questo criterio vale altresì per gli aiuti concessi da enti regionali e locali degli Stati membri⁽³⁾. Inoltre, il sostegno statale può essere fornito sia mediante disposizioni fiscali di natura legislativa, regolamentare o amministrativa che attraverso pratiche dell'amministrazione fiscale.

11. In terzo luogo, la misura deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Questo criterio presuppone che il beneficiario della misura eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo statuto giuridico o dalle modalità del finanziamento. Secondo una giurisprudenza costante, ai fini di questa disposizione la condizione dell'incidenza sugli scambi è soddisfatta se l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica che dà luogo a scambi tra gli Stati membri. Il semplice fatto che l'aiuto rafforzi la posizione dell'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari permette di concludere che l'aiuto incide sugli scambi. Né l'importo relativamente esiguo di un aiuto⁽⁴⁾, né le dimensioni modeste dell'impresa beneficiaria o della sua quota sul mercato comunitario⁽⁵⁾, né il fatto che l'impresa beneficiaria non svolga attività di esportazione⁽⁶⁾ o che esporti quasi tutta la sua produzione al di fuori della Comunità⁽⁷⁾ modificano in alcun modo tale conclusione.

12. Infine, la misura deve essere specifica o selettiva nel senso che favorisce «talune imprese o talune produzioni». Questo vantaggio selettivo può risultare sia da un'eccezione alle disposizioni fiscali di natura legislativa, regolamentare o amministrativa che da una prassi rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione fiscale. Il carattere selettivo di una misura può peraltro essere giustificato «dalla natura o dalla struttura del sistema»⁽⁸⁾. In tal caso la misura sfugge

⁽³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione Racc. 1987, pag. 4013.

⁽⁴⁾ Ad eccezione, tuttavia, degli aiuti che soddisfano i criteri della regola «de minimis». Cfr. la comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

⁽⁵⁾ Sentenza della Corte del 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103.

⁽⁶⁾ Sentenza della Corte del 13 luglio 1988, causa 102/87, Francia/Commissione, Racc. 1988, pag. 4067.

⁽⁷⁾ Sentenza della Corte del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. 1990, pag. I-959.

⁽⁸⁾ Sentenza della Corte del 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. 709.

alla definizione di aiuto di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Questi vari aspetti sono analizzati nei paragrafi che seguono.

Distinzione tra aiuti di Stato e misure generali

13. Le misure fiscali a favore di tutti gli agenti economici che operano sul territorio di uno Stato membro sono, in linea di principio, misure di carattere generale. Devono essere effettivamente destinate a tutte le imprese su una base di parità di accesso e il loro ambito non deve essere di fatto ridotto, ad esempio, dal potere discrezionale dello Stato nella loro concessione o attraverso altri elementi che ne limitino gli effetti pratici. Questa condizione non restringe tuttavia il potere degli Stati membri di scegliere la politica economica che ritengono più appropriata e, in particolare, di ripartire la pressione fiscale nella maniera prescelta sui diversi fattori di produzione. Non costituiscono aiuto di Stato, purché si applichino indistintamente a tutte le imprese e tutte le produzioni, le misure sottoelencate:

— misure di pura tecnica fiscale (ad esempio, fissazione della aliquote di imposta, delle regole di deprezzamento e di ammortamento e quelle per il riporto delle perdite; disposizioni volte ad evitare la doppia imposizione o l'evasione fiscale);

— misure che, nel ridurre l'onere fiscale connesso a determinati costi di produzione, perseguono un obiettivo di politica economica generale (ad esempio, ricerca e sviluppo, ambiente, formazione, occupazione);

14. Il fatto che talune imprese o taluni settori beneficino più di altri di alcune di queste misure fiscali non implica necessariamente che dette misure rientrino nel campo di applicazione delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato. Le misure volte ad alleggerire la pressione fiscale sul lavoro per tutte le imprese hanno un effetto relativamente maggiore per le industrie a forte intensità di manodopera rispetto a quelle a forte intensità di capitale, senza per questo costituire necessariamente un aiuto di Stato. Analogamente, incentivi fiscali per investimenti di carattere ambientale, di ricerca-sviluppo o di formazione favoriscono solo le imprese che compiono tali investimenti, senza costituire per questo necessariamente aiuti di Stato.

15. In una sentenza del 1974, la Corte di giustizia (*) ha statuito che costituiscono aiuto di Stato le misure

dirette ad esonerare — totalmente o parzialmente — le imprese di un particolare settore dagli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale «senza che l'esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema». La sentenza precisa inoltre che «l'articolo 92 non distingue gli interventi di cui trattasi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti». In base alla sentenza, il fatto che il provvedimento in causa riporti gli oneri del settore interessato al livello di quelli dei concorrenti negli altri Stati membri non significa dunque che non si tratti di un aiuto. Siffatte divergenze tra i sistemi di imposizione fiscale — che, come già specificato, sono contemplate agli articoli 100, 101 e 102 — non possono essere corrette con misure unilaterali destinate alle imprese che più risentono delle disparità tra i sistemi tributari.

16. Il principale criterio per applicare l'articolo 92, paragrafo 1, ad una misura fiscale è dunque il fatto che tale misura instauri, a favore di talune imprese dello Stato membro, un'eccezione all'applicazione del sistema tributario. Occorre quindi determinare innanzitutto quale sia il sistema generale applicabile. Si dovrà poi valutare se l'eccezione a tale sistema o le differenziazioni al suo interno siano giustificate dalla natura o dalla struttura del sistema stesso, ossia se discendano direttamente dai principi informatori o basilari del sistema tributario dello Stato membro interessato. In caso contrario, si è in presenza di un aiuto di Stato.

I criteri della selettività o della specificità

17. La prassi decisionale della Commissione ha finora dimostrato che solo le misure il cui ambito si estende a tutto il territorio dello Stato non soddisfano il criterio di specificità di cui all'articolo 92, paragrafo 1. Le misure in ambito regionale o locale possono in effetti favorire determinate imprese, fatti salvi i principi di cui al paragrafo 16. Il trattato stesso definisce come configuranti aiuti le misure volte a promuovere lo sviluppo economico di una regione, dal momento che all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), prevede esplicitamente per questo tipo di aiuti delle possibilità di deroga al principio generale di incompatibilità di cui all'articolo 92, paragrafo 1.

18. Il trattato stabilisce chiaramente che una misura di carattere settoriale rientra nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1. Detto articolo impiega espressamente i termini «talune produzioni» nel definire i criteri in base ai quali un aiuto è soggetto al

(*) Cfr. nota 8.

controllo della Commissione. Secondo una prassi ed una giurisprudenza ormai consolidate, costituisce aiuto una misura fiscale il cui principale effetto sia la promozione di uno o più settori di attività. Lo stesso dicasi per una misura che favorisca solo i prodotti nazionali esportati⁽¹⁰⁾. La Commissione ha inoltre considerato come aiuto una misura destinata a tutti i settori soggetti a concorrenza internazionale⁽¹¹⁾. Una deroga all'aliquota di base dell'imposta sulle società a favore di un'intera sezione dell'economia costituisce dunque — salvo in certi casi⁽¹²⁾ — un aiuto di Stato, come statuito dalla Commissione per una misura relativa a tutto il settore manifatturiero⁽¹³⁾.

19. In vari Stati membri si applicano norme di imposizione diverse a seconda dello statuto delle imprese. Alcune imprese pubbliche, ad esempio, sono esentate dal pagamento di imposte locali o delle imposte sulle società. Norme di questo tipo, che accordano un trattamento preferenziale alle imprese che hanno lo statuto di imprese pubbliche e che svolgono un'attività economica, possono costituire aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato.
20. Alcune agevolazioni fiscali sono talvolta limitate a talune forme di imprese, a certe loro funzioni (servizi all'interno del gruppo, intermediazione o coordinamento) o a certi tipi di produzione. Dal momento che favoriscono talune imprese o talune produzioni, possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.

Prassi amministrative discrezionali

21. Anche le prassi discrezionali di alcune amministrazioni fiscali possono configurare misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 92. La Corte di giustizia riconosce che il trattamento degli operatori economici su base discrezionale può conferire all'applicazione individuale di una misura generale le caratteristiche di una misura selettiva, in particolare quando il potere discrezionale venga eser-

citato al di fuori della semplice gestione del gettito fiscale secondo criteri obiettivi⁽¹⁴⁾.

22. Se è vero che nella prassi quotidiana le norme fiscali hanno bisogno di essere interpretate, esse non devono peraltro permettere un trattamento discrezionale delle imprese. In linea di principio, qualsiasi decisione amministrativa che si discosti dalle norme fiscali generalmente applicabili per favorire singole imprese comporta una presunzione di esistenza di un aiuto di Stato e deve essere esaminata in dettaglio. Le «administrative rulings», in quanto procedure destinate a fornire una semplice interpretazione delle regole generali, non danno luogo, di massima, ad una presunzione di aiuto. Tuttavia, la scarsa trasparenza delle decisioni adottate dalle amministrazioni e il margine di manovra di cui talvolta dispongono possono motivare la presunzione che tali pratiche abbiano questo tipo di effetto per lo meno in alcuni casi. Ciò non limita comunque le possibilità per gli Stati membri di fornire ai propri contribuenti certezza e prevedibilità del diritto in ordine all'applicazione delle norme fiscali generali.

Giustificazione di una deroga in base alla natura o alla struttura generale del sistema

23. Il carattere differenziato di determinate misure non significa necessariamente che debbano considerarsi aiuti di Stato. Questo principio vale per le misure fiscali la cui razionalità economica le rende «necessarie per il funzionamento e l'efficacia del sistema di imposizione fiscale»⁽¹⁵⁾. Spetta tuttavia allo Stato membro fornire tale giustificazione.

24. La progressività di un sistema di imposte sui redditi o sugli utili è giustificata dalla logica redistributiva del sistema tributario. Il calcolo dell'ammortamento dei beni strumentali e i metodi di valutazione delle scorte variano da uno Stato membro all'altro, ma tali metodi possono essere inerenti ai sistemi tributari di cui fanno parte. Analogamente, le modalità di recupero dei debiti fiscali possono variare da uno Stato membro all'altro. Infine, talune condizioni possono essere giustificate da differenze oggettive tra i contribuenti. Per contro, se il fisco può stabilire a propria discrezione periodi di ammortamento diversi o metodi di valutazione diversi per le singole imprese,

⁽¹⁰⁾ Sentenza della Corte del 10 dicembre 1969, cause riunite 6 e 11/69 Commissione/Francia, Racc. 1969, pag. 561.

⁽¹¹⁾ Decisione 97/239/CE della Commissione del 4 dicembre 1996 nel caso «Maribel bis/ter», (GU L 95 del 10.4.1997, pag. 25) (attualmente sub judice, causa C-75/97).

⁽¹²⁾ In particolare, nei settori dell'agricoltura e della pesca, vedi punto 27.

⁽¹³⁾ Decisione della Commissione del 22 luglio 1998 nel caso «Imposta irlandese sulle società» [SG(98) D/7209], non ancora pubblicata.

⁽¹⁴⁾ Sentenza della Corte del 26 settembre 1996, causa C-241/94, Repubblica francese/Commissione (Kimberly Clark Sopalin), Racc. 1996, pag. I-4551.

⁽¹⁵⁾ Decisione 96/369/CE della Commissione, del 13 marzo 1966, sul sistema di ammortamento speciale a favore delle compagnie aeree tedesche (GU L 146 del 20.6.1996, pag. 42).

o i singoli settori, è da presumere che si sia in presenza di un aiuto. Tale presunzione sussiste altresì quando l'amministrazione fiscale tratti i debiti fiscali caso per caso perseguendo un obiettivo diverso dall'ottimizzazione del recupero dei debiti dall'impresa in questione.

25. È ovviamente impossibile riscuotere un'imposta sugli utili qualora questi non esistano. La natura del sistema fiscale può pertanto giustificare il fatto che le imprese senza scopo di lucro, quali le fondazioni o le associazioni, siano specificatamente esentate dall'imposta sugli utili se effettivamente non possono conseguire dei profitti. Inoltre, potrebbe essere giustificato dalla natura del sistema fiscale che le cooperative che distribuiscono tutti gli utili ai propri soci non siano tassate a livello della cooperativa quando l'imposta viene riscossa in capo ai soci.
26. È necessario operare una distinzione tra due categorie di obiettivi, e cioè gli obiettivi assegnati ad un determinato regime fiscale ed esterni ad esso (in particolare, obiettivi sociali o regionali) e gli obiettivi inerenti al sistema tributario stesso. La ragion d'essere del sistema tributario è la riscossione di entrate per finanziare la spesa statale. Si presume che ciascuna impresa paghi le imposte una sola volta. Fa dunque parte della logica del sistema tributario il fatto che si tenga conto delle imposte versate allo Stato nel quale si trova la residenza fiscale dell'impresa. Talune eccezioni alle norme fiscali sono invece difficilmente giustificabili in base alla logica del sistema tributario, per esempio, quando le imprese non residenti vengono trattate in maniera più favorevole rispetto a quelle residenti o vengono concesse agevolazioni fiscali alle sedi centrali o alle imprese che forniscono certi tipi di servizi (ad esempio servizi finanziari) all'interno di un gruppo.
27. Disposizioni specifiche non comportanti elementi discrezionali, che permettano ad esempio la determinazione dell'imposta su base forfettaria (ad esempio nei settori dell'agricoltura o della pesca) possono essere giustificate dalla natura e dalla struttura del sistema quando tengono conto, in particolare, di esigenze contabili specifiche o dell'incidenza del fattore fondiario nei beni patrimoniali specifici di determinati settori; disposizioni di questo tipo non costituiscono dunque aiuto di Stato. Infine, la logica che ispira talune disposizioni specifiche in tema d'imposizione delle piccole e medie imprese (comprese le piccole imprese agricole⁽¹⁶⁾) è comparabile a quella che giustifica la progressività di un sistema di aliquote d'imposta.

⁽¹⁶⁾ Gli operatori del settore agricolo che non occupano più di 10 unità lavorative annue.

C. Compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato sotto forma di misure fiscali

28. Una misura fiscale che costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, può comunque beneficiare, alla stessa stregua degli aiuti concessi in altre forme, di una delle deroghe al principio dell'incompatibilità con il mercato comune previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3. Inoltre, se il beneficiario, sia che si tratti di impresa pubblica che di un'impresa privata, è stato incaricato dallo Stato di gestire servizi di interesse economico generale, all'aiuto sono applicabili le disposizioni dell'articolo 90 del trattato⁽¹⁷⁾.
29. La Commissione non potrebbe tuttavia autorizzare aiuti che violino sia norme del trattato, in particolare quelle relative al divieto di discriminazione e al diritto di stabilimento, sia disposizioni di diritto derivato in materia fiscale⁽¹⁸⁾. Aspetti siffatti di un aiuto possono, parallelamente, essere oggetto di una procedura distinta ex articolo 169. Secondo la giurisprudenza, le modalità di un aiuto indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto stesso e che violino disposizioni del trattato diverse dagli articoli 92 e 93, devono ciononostante essere valutate secondo la procedura di cui all'articolo 93 nel quadro di un esame globale della compatibilità o meno dell'aiuto.
30. Il fatto che una misura fiscale sia da considerarsi dannosa in base al codice di condotta non pregiudica l'eventuale classificazione della misura come aiuto di Stato. Per contro, l'esame della compatibilità degli aiuti fiscali con il mercato comune dovrà avvenire tenendo conto, tra l'altro, degli effetti di questi aiuti evidenziati dall'applicazione del codice di condotta.
31. Un incentivo fiscale che sia concesso per incoraggiare le imprese ad impegnarsi in determinati progetti specifici (in particolare di investimento) e il cui ammontare sia limitato rispetto ai costi di realizzazione di tali progetti non differisce da una sovvenzione e può essere trattato come tale. Occorre tuttavia che per tali aiuti siano stabilite norme sufficientemente chiare per permettere, tra l'altro, di quantificare il vantaggio ottenuto.

⁽¹⁷⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 febbraio 1997, causa T-106/95. FFSA et al./Commissione, Racc. 1997, pag. II-229. Ordinanza della Corte del 25 marzo 1998, causa C-174/97 P, Racc. 1998, pag. I-1303.

⁽¹⁸⁾ Sentenza della Corte del 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli/Meroni, Racc. 1977, pag. 557. Cfr. anche la sentenza della Corte 73/79 del 21 maggio 1980 («Sovrapprezzo»), Racc. 1980, pag. 1533, la sentenza del Tribunale T-49/93 del 18 settembre 1995 («SIDE»), Racc. 1995 pag. II-2501 e la sentenza della Corte nelle cause riunite C-142/80 e C-143/80 del 27 maggio 1981 («Salengo»), Racc. 1981, pag. 1413.

32. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, le disposizioni di agevolazione fiscale hanno carattere continuativo: non sono collegate alla realizzazione di progetti specifici e riducono le spese correnti dell'impresa senza che sia possibile valutarne l'esatta entità quando viene effettuato l'esame ex ante da parte della Commissione. Misure siffatte costituiscono «aiuti al funzionamento» che, in linea di principio, sono vietati. La Commissione li autorizza solo in via eccezionale e a determinate condizioni, ad esempio nella costruzione navale e nel caso di taluni aiuti per la protezione dell'ambiente⁽¹⁹⁾, oltre che nelle regioni alle quali si applica la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3 (tra le quali figurano, tra l'altro, delle regioni ultraperiferiche), a condizione che siano debitamente giustificati e che il loro livello sia proporzionato agli svantaggi che intendono compensare⁽²⁰⁾. Tali aiuti, in linea di principio (ad eccezione delle due categorie di aiuti menzionate in appresso), devono essere decrescenti e limitati nel tempo. Attualmente, possono inoltre essere autorizzati aiuti al funzionamento in forma di aiuti ai trasporti nelle regioni ultraperiferiche e in talune regioni nordiche scarsamente popolate e che presentano gravi problemi di accessibilità. Gli aiuti al funzionamento non possono essere autorizzati qualora costituiscano aiuti all'esportazione tra gli Stati membri. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato a favore del trasporto marittimo, sono applicabili le regole specifiche per tale settore⁽²¹⁾.

33. Per poter ottenere dalla Commissione la dichiarazione di compatibilità con il mercato comune, gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico di particolari regioni devono essere «proporzionati e mirati rispetto all'obiettivo perseguito». I criteri di esame degli aiuti a finalità regionale permettono di tener conto, nella valutazione degli aiuti fiscali, di altri eventuali effetti di tali aiuti, in particolare degli effetti di questi aiuti evidenziati dall'applicazione del codice di condotta. La concessione di una deroga sulla base di criteri regionali richiede in effetti che la Commissione accerti, in particolare, che le misure in questione:

- contribuiscano allo sviluppo regionale e siano collegate ad attività che hanno effetti a livello locale. L'installazione di attività «off-shore», che presentano limitati effetti secondari positivi per l'economia locale, non contribuisce di norma in modo soddisfacente allo sviluppo di detta economia;
- corrispondano a svantaggi regionali reali. Ci si può interrogare sull'esistenza di svantaggi regionali reali nel caso di attività per le quali i costi

supplementari che ne derivano sono di scarsa rilevanza, come ad esempio i costi supplementari di trasporto per le attività collegate alla finanza, che favoriscono l'evasione fiscale;

- siano esaminate in un contesto comunitario⁽²²⁾. In questo senso, la Commissione deve tener conto degli effetti negativi che le misure possono avere sugli altri Stati membri.

D. Procedure

34. L'articolo 93, paragrafo 3, prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione tutti i «progetti diretti a istituire o a modificare aiuti» e che non si possa dare esecuzione alle misure progettate senza il preventivo accordo della Commissione. Tale procedura si applica a tutti gli aiuti, compresi quelli a carattere fiscale.

35. Qualora la Commissione constati che un aiuto di Stato, cui sia stata data esecuzione in violazione della suddetta norma, non può beneficiare di alcuna delle esenzioni previste dal trattato ed è dunque incompatibile con il mercato comune, essa ne esige il recupero da parte dello Stato membro, tranne quando ciò sarebbe contrario ad un principio fondamentale del diritto comunitario, in particolare il legittimo affidamento che può essere determinato dall'atteggiamento della Commissione. In caso di aiuti di Stato sotto forma di misure fiscali, l'importo da recuperare viene calcolato sulla base di un raffronto tra le imposte effettivamente pagate e l'importo che avrebbe dovuto essere versato se fosse stata applicata la regola generale. Tale importo viene aumentato dei relativi interessi. Il tasso di interesse corrisponde al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nell'ambito degli aiuti regionali.

36. L'articolo 93, paragrafo 1, stabilisce che la Commissione «procede, in collaborazione con gli Stati membri, all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati». Tale esame si estende agli aiuti di Stato concessi sotto forma di misure fiscali. Per permetterne l'esecuzione, gli Stati membri sono tenuti a presentare ogni anno alla Commissione delle relazioni sui regimi di aiuti già esistenti. In caso di agevolazioni fiscali o di esoneri d'imposta totali o parziali, le relazioni devono fornire una stima del mancato gettito per il bilancio. In seguito a tale esame, la

⁽¹⁹⁾ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3).

⁽²⁰⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9).

⁽²¹⁾ Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5).

⁽²²⁾ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671.

Commissione, se ritiene che il regime non sia o non sia più compatibile con il mercato comune, può proporre allo Stato membro di modificarlo o di abolirlo.

E. Attuazione

37. La Commissione, sulla base degli orientamenti stabiliti nella presente comunicazione e a partire dalla data della sua pubblicazione, esaminerà i progetti di aiuti fiscali che le verranno notificati e gli altri aiuti

fiscali eventualmente attuati illegalmente negli Stati membri; essa procederà inoltre al riesame dei regimi di aiuto già esistenti. La presente comunicazione ha carattere indicativo e non tassativo. La Commissione terrà conto di tutte le circostanze di ogni singolo caso.

38. La Commissione riesaminerà l'applicazione della presente comunicazione due anni dopo la sua pubblicazione.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso IV/M.1202 — Renault/Iveco)

(98/C 384/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 22 ottobre 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 398M1202. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Ritiro della notifica di una concentrazione

(Caso IV/M.1246 — LHZ/Carl Zeiss)

(98/C 384/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 24 settembre 1998, è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione tra LH Systems e Carl Zeiss Stiftung. In data 1° dicembre 1998, le parti hanno informato la Commissione di aver ritirato la loro notifica.
